



INPS.HERMES.07/07/2021.0002534

#### Mittente

**Sede:** 0013/ PENSIONI  
**Comunicazione numero:** 002534 del 07/07/2021 17.14.30

#### Classificazione:

**Tipo messaggio:** Standard  
**Visibilità Messaggio:** Strutture INPS  
**Area/Dirigente:** Direzione[Uselli Gabriele]  
**Invia in posta personale a tutti gli utenti INPS:** No  
**Esportato da:** Mantegazza Laura il 14/07/2021 19.24.59

#### Comunicazione:

**Oggetto:** Sospensione delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2017 e 2018 erogate sulle pensioni previdenziali

#### Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI  
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE

AI DIRETTORI REGIONALI  
E DI COORDINAMENTO METROPOLITANO

AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

#### Premessa

Il comma 10-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che: *"ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni"*

*collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso".*

La norma in oggetto stabilisce due distinte fasi nell'azione sanzionatoria a seguito della mancata comunicazione dei redditi:

- la sospensione delle prestazioni collegate al reddito per l'anno in corso;
- trascorsi inutilmente 60 giorni dalla sospensione, la revoca definitiva delle prestazioni legate al reddito dell'anno di dichiarazione omessa.

La campagna redditi 2018 (anno reddito 2017) e la relativa campagna solleciti si sono concluse definitivamente il giorno 8 giugno 2020.

La campagna redditi 2019 (anno reddito 2018) e la relativa campagna solleciti si sono concluse definitivamente il giorno 31 marzo 2021.

Pertanto, per le pensioni sulle quali non risulta essere pervenuta la dichiarazione reddituale relativa all'anno 2017 e/o all'anno 2018 si deve procedere alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito e, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla sospensione, alla revoca definitiva delle prestazioni medesime erogate in via provvisoria negli anni in cui rilevavano i redditi dell'anno 2017 e/o dell'anno 2018.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti circa la sospensione dei trattamenti suddetti, nonché le modalità per la presentazione della ricostituzione reddituale dedicata ai soggetti che non hanno prodotto le dichiarazioni reddituali entro i termini sopra citati.

## **1. Sospensione delle prestazioni legate al reddito sulle pensioni previdenziali**

Come illustrato in premessa, la norma di riferimento prevede una fase di sospensione propedeutica alla revoca della prestazione collegata al reddito da applicarsi sulle prestazioni medesime in godimento nell'anno in cui viene operata la sospensione stessa. La finalità di questa fase integra anche una funzione di concreta sollecitazione alla produzione dei redditi non ancora dichiarati.

Al fine di dare attuazione al disposto normativo e di non gravare in maniera eccessivamente onerosa sulle pensioni in pagamento, si provvederà, quindi, a effettuare per i mesi di agosto 2021 e settembre 2021 una trattenuta pari al 10% dell'importo pensionistico lordo in pagamento, salvaguardando gli importi pensionistici entro il trattamento minimo con una trattenuta non superiore a 13,69 euro.

La sospensione e la riduzione della pensione sarà notificata al pensionato entro il 15 luglio 2021 con lettera dedicata e con l'indicazione della data ultima di ravvedimento, fissata al 15 settembre 2021.

Per le pensioni di importo non superiore a 75 euro mensili non è prevista alcuna trattenuta, ma sarà comunque notificata al pensionato la comunicazione della revoca definitiva delle prestazioni legate al reddito in mancanza di un ravvedimento entro il

predetto termine del 15 settembre 2021.

La trattenuta sarà esposta sul cedolino con la seguente descrizione: "*trattenuta per mancata comunicazione reddito art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008*".

## **2. Presentazione della domanda di ricostituzione**

È stata predisposta una ricostituzione reddituale *ad hoc*, denominata "Ricostituzione reddituale per sospensione", disponibile *on line* dal 30 giugno 2021.

La domanda è disponibile accedendo all'area personale "MyINPS" del sito [www.inps.it](http://www.inps.it) autenticandosi con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'identità Elettronica (CIE), PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto, se già in possesso (si ricorda che dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia nuovi PIN).

Il percorso da seguire è il seguente " Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione" > "Variazione prestazione pensionistica", attivando il successivo sottomenu: "Ricostituzioni/Supplementi" > "Ricostituzione pensione" > "Reddituale" > "Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008".

Alla scadenza del termine del 15 settembre 2021, in assenza della presentazione della dichiarazione reddituale, si procederà alla revoca definitiva delle prestazioni legate al reddito degli anni 2017 e/o 2018.

Le Strutture territoriali sono invitate a dare la massima priorità alle ricostituzioni reddituali dei soggetti interessati dall'attività in parola.

Il Direttore Centrale Pensioni  
Gabriele Uselli

Il Direttore Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione  
Vincenzo Caridi